



RDL

REDE BRASILEIRA
DIREITO E LITERATURA

“UNA FORZA DA ALCUNA RAGION COLORATA”: DIRITTO, GIURISTI E POTERE COSTITUENTE NEL *DECAMERON*¹

ALBERTO VESPAZIANI²

RIASSUNTO: Questo saggio presenta il *Decameron* di Giovanni Boccaccio come un testo classico della letteratura che contiene fondamentali anticipazioni e innovazioni delle categorie politiche della modernità: il contrattualismo, il potere costituente, la deliberazione costituzionale, la retorica ed il rapporto con la Fortuna. Il contributo procede in tre parti: dapprima riassume la dimensione giuridica ed europea del *Decameron*, nella seconda parte evidenzia temi giuridici e personaggi istituzionali narrati nelle novelle, infine analizza l'introduzione dell'opera in cui si evidenziano sia il tema politico-costituzionale del nuovo inizio della comunità, sia l'archetipo collettivo della peste, come grande metafora dello stato di eccezione.

PAROLE-CHIAVE: *Decameron*; modernità; costituzionalismo; potere costituente; stato di eccezione.

1 INTRODUZIONE

L'assetto istituzionale dell'Unione europea attraversa una sua ennesima crisi, accompagnata nei tempi più recenti da una crisi culturale

¹ Quest'articolo è il risultato di un corso di Diritto e Letteratura tenuto presso l'Università del Molise nell'a.a. 2016-17, e di quattro conferenze tenute a Uberaba, Minas Gerais, Brasile in occasione del V Colloquio Internazionale di Diritto e Letteratura della Rede Brasileira de Direito e Literatura (28.10.2016), a Bristol Law School (8.02.2017), a Firenze in occasione del convegno “Cultura giuridica e letteratura nella costruzione dell'Europa (7.07.2017) e a Porto Alegre nel VI Colloquio Internazionale di Diritto e Letteratura della Rede Brasileira de Direito e Literatura (26 e 27.10.2017). Vorrei ringraziare Pamela Beth Harris, Alessandra Di Martino, Maurizio Fiorilla, Elena Di Maria, José Ghirardi, Henriete Karam, André Karam Trindade, Jule Mulder e Orlando Roselli per la disponibilità e i consigli, il Maestro Alessandro Cavoli e il Teatro Rigodon (<http://www.teatrorigodon.it>) per aver messo in scena lo spettacolo teatrale *Decameron*, permettendomi così la più intensa delle esperienze di traduzione e interpretazione di un testo che la Fortuna mi avesse mai concesso.

² Professore associato di Diritto pubblico comparato, Università del Molise, Italia. E-mail: alberto.vespaziani@unimol.it.

profonda, un senso di perdita di orizzonte, di valori e scopi condivisi, echeggiati nelle sfere pubbliche nazionali da fenomeni centrifughi, proteste populiste e ritorno dei nazionalismi. La crisi dell'organizzazione politica non richiede solo una riforma dei processi di *governance* sovranazionale, ma anche un riscatto culturale dell'Europa. In questo orizzonte il presente contribuito muove in direzione di una riscoperta di un testo classico della cultura europea, il *Decameron* di Giovanni Boccaccio, sia dal noto punto di vista letterario e linguistico, sia dal finora poco studiato punto di vista giuridico. Oltre a rappresentare il capolavoro che inaugura la tradizione della prosa narrativa italiana, il *Decameron* è un prodotto della cultura europea.

Ma avendo avuto Giovanni Boccaccio un'educazione giuridica, il *Decameron* è anche un libro in cui si respira l'atmosfera giuridica occidentale pre-westfalica: in esso possiamo ritrovare istituti, regole e culture giuridiche della società non più medievale, ma non ancora moderna, prima che Niccolò Machiavelli introducesse nel nostro lessico politico-costituzionale il lemma "stato". Nel *Decameron* troviamo insomma rappresentazioni del diritto prima dello stato³.

Ultimo della triade dei padri fondatori della lingua italiana, curiosamente, l'opera del Boccaccio non ha ricevuto sinora l'attenzione dei giuristi, che viceversa molto hanno studiato l'opera di Dante e Petrarca⁴.

³ La struttura del potere politico e giuridico del medioevo è così descritta da P Grossi (2011, p. 47-48): "La incompiutezza del potere politico medievale, dopo il crollo rovinoso delle solide incarnazioni precedenti, il parziale vuoto politico che permane, significano una sola cosa: il grande burattinaio è assente, è assente il soggetto politico che tende a reggere tutti i fili, a fare dei vari centri sociali concorrenti delle semplici marionette da manovrare a piacere. Significa una incredibile libertà del campo storico, una possibilità di azione autonoma per una pluralità di presenze che all'ombra di un potere perfettamente compiuto sarebbero state vanificate se non espropriate del tutto della loro autonomia. [...] il diritto, non più monopolio del potere, è voce della società, voce di innumerevoli gruppi sociali ciascuno dei quali incarna un ordinamento giuridico. Un mondo di ordinamenti giuridici e cioè di realtà 'autonome', di realtà [...] contrassegnate da 'autonomia'".

⁴ Basta menzionare la recente ripubblicazione in italiano dell'opera prima *Lo Stato in Dante*, di H. Kelsen (2017). Gli stessi studiosi del Boccaccio hanno rilevato l'assenza di analisi giuridiche sulla sua opera: "With the exception of a few biographical references to Boccaccio's enrollment in the study of the law and to his contacts with Cino da Pistoia, there is not so much to be found on the question of the law in recent scholarship on the *Decameron* or even on the whole corpus of Boccaccio's work" (Mazzotta, 1986, p. 213). Nella stessa linea, afferma L. Battaglia Ricci (2007, p. 72): "Della componente mercantile del novelliere molto è già stato scritto; poco o pochissimo sondata è invece la rilevanza testuale della sua cultura giuridica. Eppure l'esperienza di discente di diritto è stata tutt'altro che irrilevante per lui: per il chierico Boccaccio come per l'autore del *Decameron*, per l'intellettuale lettore di Dante come anche per il cultore di favole letterarie".

Questo contributo ha quindi un aspetto tradizionalista, la riproposizione di un classico, e un aspetto innovativo, la sottolineatura di una chiave di lettura sinora trascurata. Non offrirò una ricostruzione filologica degli istituti giuridici menzionati nel *Decameron*, lavoro che ancora attende di essere svolto, piuttosto metterò in risalto gli aspetti del mondo del diritto che sono evocati nelle novelle; nel far ciò seguirò le indicazioni di Pier Paolo Pasolini, il quale, replicando al suo direttore della fotografia che gli faceva notare certe incongruenze cronologiche nell’adattamento cinematografico, ebbe ad osservare che “Boccaccio è proiettato nel futuro”⁵.

In tal senso l’articolo procede à rebours dividendosi in tre parti: dapprima riassume la dimensione giuridica ed europea del *Decameron*, nella seconda parte evidenzia temi giuridici e personaggi istituzionali narrati nelle novelle, infine analizza l’introduzione dell’opera in cui si evidenziano sia il tema politico-costituzionale del nuovo inizio della comunità, sia l’archetipo collettivo della peste, come grande metafora dello stato di eccezione.

2 LA DIMENSIONE GIURIDICA ED EUROPEA DEL DECAMERON: LA FORMAZIONE DI UN LESSICO COSTITUZIONALE COMUNE

Il *Decameron* è stato concepito negli anni tra il 1349 e il 1353 (anche se forse alcuni racconti risalgono ad anni precedenti), dunque nell’esatta metà del XIV secolo, un tempo attraversato da grandi trasformazioni. È importante ricordare la centralità del successo della predicazione francescana, che aveva capovolto la scala dei valori della cristianità, asserendo il primato dell’esperienza individuale sulla dottrina tradizionale. In molte novelle si assiste ad una tensione tra norme consolidate ed esigenze soggettive e quasi sempre l’effettività vince sulla validità formale. Anche in alcune novelle apparentemente più licenziose e di minore impegno culturale, come ad esempio la decima della terza giornata, si trovano nascoste sottili questioni teologiche in cui si esplora la tensione tra la ricerca della santità attraverso l’ascesi e la fuga dal mondo e le esigenze della pratica soggettiva. Il sommovimento teologico preannunciava il

⁵ L’episodio è riportato nell’intervista a Dante Ferretti, che si può vedere qui: <https://www.youtube.com/watch?v=5s-RFwMkcvM>.

graduale passaggio da una società basata su ordini gerarchici e appartenenze collettive ad una più dinamica in cui si cominciano a manifestare le pretese e i diritti dell'individuo in quanto individuo, e non più in quanto membro di una qualche comunità. Boccaccio è così testimone di una formidabile età di transizione in cui l'ordine medievale inizia a dissolversi e la modernità comincia ad albeggiare. L'epopea del *Decameron*, generata dalla peste e nella peste, è un viaggio al termine del medioevo. Potremmo dire che nel mondo decameroniano abbondano personaggi moderni in contesti medievali, soggetti, spesso donne, che cercano di prendere il controllo della propria vita, lottando contro i legami e i retaggi del passato, attraverso l'uso della ragione e della parola. Ovviamente la diffusione della peste nera aveva provocato una distruzione della popolazione, generato imponenti fenomeni migratori, ma anche aperto opportunità e mercati.

Nel contesto pre-statuale dell'ordine giuridico medievale i fenomeni che contribuirono a strutturare il diritto e la società furono essenzialmente europei: dal francescanesimo alla peste, dalle migrazioni all'ascesa dei mercanti; la prima grande opera della prosa italiana viene scritta in un contesto italiano, ma con una significativa presenza europea e apertura al mondo orientale. Anche l'ambientazione di molte novelle è euro-mediterranea: dalla Borgogna alla Tunisia, da Alessandria a Parigi, da Cipro a Monaco, basti ricordare l'odissea di Aliatel per misurare l'ampiezza dello scenario in cui Boccaccio ambienta le sue novelle⁶. Significativa anche la

⁶ Secondo M. Fiorilla (2011, p. XVII): “Diversi racconti sono ambientati a Firenze e in Toscana, ma le novelle toccano frequentemente anche il resto d'Italia da nord a sud (città come Milano, Brescia, Treviso, Venezia, Verona, Pavia, Genova, Bologna, Ravenna, Modena, Roma, Napoli, Salerno, Messina, Trapani o isole come Ischia, Procida, Lipari) e altri paesi europei (come la Francia, la Spagna, l'Inghilterra o le Fiandre). L'orizzonte geografico si estende poi mirabilmente anche ad altre città, porti e isole del Mediterraneo al di fuori del mondo cristiano [...]. Su alcune novelle Boccaccio proietta gli eventi che hanno caratterizzato la storia d'Italia e d'Europa tra XII e XIV secolo: le crociate in Oriente, le guerre interne ed esterne nei regni di Francia e Inghilterra, le lotte intestine tra i comuni italiani, le vicende del Regno di Napoli e della Sicilia sotto il governo di Normanni, Svevi, Angioini e Aragonesi. Non mancano però casi di novelle ambientate in epoche più lontane: in età salomonica (IX 9), classica (V 1, VII 9 e X 8), longobarda (III 2) e ottoniana (II 8). Gli stessi re possono entrare a far parte del libro in veste di personaggi principali: Carlo d'Angiò e Piero d'Aragona sono ad esempio i protagonisti rispettivamente della sesta e della settima novella della X giornata. Ci sono anche i grandi letterati, come Guido Cavalcanti (VI 9) e Cecco Angiolieri (IX 4), o artisti come Giotto (VI 5). Al-tre figure storiche di primo piano, come ad esempio Federico II (I 7, 5; II 6, 5; V 5, 27) o Bonifacio VIII (I 1, 7; VI 2, 8; X 2, 6), o illustri poeti, come Dante e Cino da Pistoia (IV Intr. 33), si affacciano o sono menzionati in alcuni passaggi del libro. Ma i

scelta geografica delle prime tre novelle: nella prima Cepparello da Prato viene mandato a riscuotere crediti in Borgogna, nella seconda Abraam viaggia da Parigi a Roma, nella terza il Saladino fa venire da Alessandria al Cairo un suo ricco amico giudeo per chiedergli un prestito. Questa grande macchina narrativa prende le mosse da un'onesta brigata di dieci giovani⁷, che decide di opporre alla distruzione arrecata dalla peste - che aveva espulso il diritto, la ragione e la parola dalla città - un lessico comune, un immaginario condiviso, in una comunità in cui tutti sono a turno narratori ed ascoltatori. La pratica del novellare svolge presso la lieta brigata ritirata nel luogo ameno una funzione di costituzione di una comunità narrativa: la pluralità di lingue produce l'italiano prosaico, la pluralità di storie produce la formazione di un nuovo soggetto politico.

Strettamente collegata alla dimensione europea dell'opera⁸ nasce forse anche dalla formazione culturale di Boccaccio: in particolare il periodo napoletano, durante il quale lo scrittore, seguendo il padre che lavorava per la compagnia dei Bardi, fu introdotto nella corte angioina, in cui tra il 1330 e il 1334 ebbe la fortuna di studiare diritto canonico con Cino da Pistoia⁹.

Grazie alla sua esperienza alla corte angioina, e riflettendo il mescolarsi delle lingue prodotto dalle migrazioni degli orfani e dai viaggi dei pellegrini e dei mercanti, nella sua opera Boccaccio realizza letterariamente una geografia linguistica dell'Italia trecentesca: nelle sue novelle si incontrano bolognesismi, genovesismi, lombardismi, napoletanismi, pisanismi e sicilianismi (Branca, 1992, p. XXIII). Oltre a ciò Boccaccio aggiunge latinismi, grecismi, francesismi, provenzalismi, germanismi, catalanismi e arabismi.

protagonisti delle novelle nella maggior parte dei casi - come si è detto - non hanno provenienza illustre e sono radicati nella contemporaneità.”

⁷ “La prima Repubblica estetica della modernità [...], il primo caso di una *counter culture*” la qualifica P. Sloterdijk (2017, p. 152).

⁸ Oltre a questa dimensione europea interna del libro è bene accennare alla fortuna europea del libro, cominciata subito con la traduzione della novella di Griselda ad opera del Petrarca, e presto diffusasi. Su questo aspetto, consultare gli studi de V. Branca (2001), C. Allasia (2006) e AA.VV. (2008).

⁹ Sul rapporto con Cino da Pistoia, consultare i lavori di L. Battaglia Ricci (2007, p. 69-84). Come avverte, C. Cappelletti (2004, p. 435): “almeno per buona parte della sua vita, Boccaccio si collocò in quella schiera di autori laici, letterati per passione più che per professione, la cui cultura era saldamente ancorata a studi giuridici”.

La varietà linguistica di Boccaccio è espressione di una diversificazione non solo geografica o cronologica, ma anche sociale: essa racconta oltre al mondo paterno dei mercanti e dei cavalieri, anche quello per lui materno del linguaggio e dei costumi popolari¹⁰. Infine, insieme alla molteplicità europea, multilinguistica e sociale, nel *Decameron* vi è anche una pluralità dei linguaggi settoriali: da quello teologico-religioso, a quello mercantile a quello giuridico¹¹. Ed è proprio su quest'ultimo che ora si concentra l'attenzione.

3 BOCCACCIO E IL DIRITTO: FIGURE GIURIDICHE NEL *DECAMERON*

Oltre ad essere un affresco dei rapporti economici e giuridici del suo tempo, “il *Decameron* è anche un viaggio che delinea al suo interno un itinerario etico. Boccaccio, tramite la voce dei narratori, avverte sui pericoli degli eccessi e del degrado di certi strati della società” (Fiorilla, 2011, p. xviii). Non è un caso che mentre il protagonista della prima novella, ser Cepparello, è un uomo perverso, corrotto e pieno di vizi, la protagonista dell'ultima novella, Griselda, è una donna ideale, che come Giobbe è capace di sopportare ingiustizie e avversità, e per questo modello di somma virtù.

Come ha notato Maurizio Fiorilla (2011, p. xix),

è opportuno distinguere tra la prospettiva escatologica di Dante da quella tutta terrena di Boccaccio, che affonda le radici in un'etica laica e mondana, costruita principalmente sui grandi testi della cultura classica (come l'*Etica Nicomachea* di Aristotele, le *Satire* di Giovenale, le opere di Cicerone e Seneca) e su valori provenienti dal mondo feudale (come cortesia, fedeltà, culto della virtù, dignità, gratitudine) che ora, trasportati

¹⁰ Secondo M. Fiorilla (2011, p. XVI): “Oltre a mercanti italiani e stranieri, nei racconti dei dieci giovani novellatori si alternano re e sultani, principi e nobili, gentildonne, cortigiani, cavalieri, palafrenieri, giullari, sensali, operai, medici, notai, speziali, fornai, cuochi, soldati, artisti, usurai, lenoni e prostitute, poeti, letterati e studenti, contadini, grandi ecclesiastici e semplici monaci o preti di provincia, frati francescani e domenicani, suore ed eremiti, corsari, marinai, negromanti”.

¹¹ In tal senso, afferma P. Manni (2016, p. 115-116): “Alla terminologia giuridica appartengono *capital pena*, *comparire* ‘presentarsi in giudizio’, *essaminazione* ‘disamina processuale, interrogatorio’ e *essaminare*, *dipositario*, *fedel commessario* ‘esecutore testamentario’, *dare libello* ‘querelare’, *omicidio*, *piatire* ‘contendere in giudizio’, *presura* ‘arresto’ e *prendere* ‘arrestare’, *prigioniere* (*pre-*) ‘carceriere’, *procedere contro* (a qualcuno), *procura* e *procuratore*, *quistione criminale*, *ragione civile*, *banco della ragione*, *tenere ragione* (tutte espressioni, queste, in cui *ragione* ha il significato di ‘diritto, giustizia), *richiedere* ‘citare in giudizio’, *scadere* ‘pervenire per diritto di successione’, *sostenere* ‘trattenere, fermare’, *strumento* ‘atto notarile’”.

nel mondo cittadino, dovrebbero guidare la convivenza civile. Dalla lettura delle novelle emerge anche come, nel progetto ideale di questa nuova società di valenti uomini, assumano un posto di rilievo l'arte della parola (e quindi la cultura letteraria), l'intelligenza e l'ingegno che rendono possibile, almeno in parte, governare il caos generato dall'avversa Fortuna.

La retorica e l'argomentazione sono centrali in molti racconti, e leggendo le novelle con le lenti del giurista, si può vedere una pluralità di temi giuridici disseminati nel *Decameron*: il matrimonio, la filiazione, la proprietà, il contratto, il lascito ereditario, le successioni, le libertà religiose, sessuali e di iniziativa economica, la prova, la confessione, la litispendenza, il processo. Notiamo che mentre nelle novelle si ha una prevalenza di temi privatistici, l'Introduzione, di cui più avanti, è tutta incentrata sul tema pubblicistico della rifondazione costituzionale della convivenza civile. *Leit-motiv* giuridico delle novelle è il contrasto tra i dettami delle norme positive - giuridiche, religiose e sociali - che pretendono di disciplinare la condotta umana, e le leggi della natura, vale a dire le esigenze inderogabili del corpo e delle passioni, che quasi sempre finiscono per prevalere¹².

Ma esaminiamo da vicino alcune novelle del *Decameron* in cui affiorano temi e figure propriamente giuridiche. Propongo di visitare l'architettura del libro¹³ procedendo *à rebours*, partendo dalla fine per terminare il viaggio nell'Introduzione.

Risalendo il flusso narrativo, nella quinta novella dell'ottava giornata incontriamo una sferzante critica al potere dei giuristi: una classe composta da individui mediocri “giudici e notari che paiono uomini levati più tosto dall'aratro o tratti dalla calzoleria che dalle scuole delle leggi” (*Dec.*, VIII, 5, 4). Nella storia “tre giovani traggono le brache ad un giudice marchigiano in Firenze, mentre che egli, essendo al banco, teneva ragione”, la beffa che i tre

¹² Per un approfondimento sulla tensione tra ordine politico e diritto naturale, consultare i lavori di C. Cappelletti (2004, p. 454), S. Barsella (2015-2016) e M. Conetti (2015-2016).

¹³ Per il testo del *Decameron* seguo l'edizione di G. Boccaccio, a cura di Amedeo Quondam, Maurizio Fiorilla e Giancarlo Alfano (2017).

giovani infliggono al giudice Nicola di San Lepidio, descritto come “magro e sgroppato”, irride la goffaggine di un giudice che non si sa vestire e che non si accorge che la lite scoppiata tra Ribì e Maso è in realtà una messa in scena, escogitata per permettere a Matteuzzo di sfilare le brache al giudice, proprio mentre egli sta tendendo udienza.

Ricca di temi giuridici è anche la settima novella della sesta giornata, che ha per protagonista Madonna Filippa, che “dal marito con un suo amante trovata, chiamata in giudizio, con una pronta e piacevole risposta, sé libera e fa lo statuto modificare” (*Dec.*, VIII, 5, 5). Nella città di Prato vigeva “uno statuto, nel vero non men biasimevole che aspro, il quale senza niuna distinzione far, comandava che così fosse arsa quella donna che dal marito fosse con alcun suo amante trovata in adulterio, come quella che per denari con qualunque altro uomo stata trovata fosse” (*Dec.*, VIII 5, 5)¹⁴. Il contenuto della legge viene subito presentato nella sua irragionevolezza: la mancanza di *ars distinguendi*, e l’equiparazione di ogni adulterio alla prostituzione sono indici dell’ingiustizia della previsione normativa in essa contenuta. Avendo colto sua moglie in flagrante rapporto amoroso con Lazzarino de’ Guazzagliotri, Rinaldo de’ Pugliesi pensa di usare la legge per raggiungere lo scopo, a lui proibito, di uccidere la moglie: “e per ciò, avendo al fallo della donna provare assai convenevole testimonianza, come il dì fu venuto, senza altro consiglio prendere, accusata la donna, la fece richiedere” (*Dec.*, VIII, 5, 8). Benché sconsigliata da tutti riguardo al comparire in giudizio, non essendovi altri testimoni che suo marito, Madonna Filippa non fugge dal processo ma decide di difendersi nel processo pronunciando una mirabile *oratio defensoria*. Notiamo che inizialmente l’opinione pubblica è compatta nello sconsigliare alla donna di presentarsi di fronte al giudice/podestà ed è unanime nel consigliarla a negare i fatti; ma la donna non intende mentire e così si difende:

Messere, egli è vero che Rinaldo è mio marito e che egli questa notte passata mi trovò nelle braccia di Lazzarino, nelle quali io sono, per buono e perfetto amore che io gli porto, molte volte stata, né questo negherei mai; ma, come io sono certa che voi sapete, le leggi deono esser comuni e fatte con consentimento di coloro a cui toccano; le quali cose di questa non avvengono, ché essa solamente

¹⁴ Nota P. C. Doering (2014, p. 442), che “non si può dire se una legge del genere esistesse veramente, perché gli statuti di Prato sono sopravvissuti in maniera molto frammentata”; e anche B. Kannowski (2008, p. 54).

le donne tapinelle costringe, le quali, molto meglio che gli uomini, potrebbero a molti soddisfare; ed oltre a questo, non alcuna donna, quando fatta fu, ci prestasse consentimento, ma niuna ce ne fui mai chiamata; per le quali cose meritamente malvagia si può chiamare (*Dec.*, VIII, 5, 14).

Notiamo il ragionamento costituzionale avanzato da Madonna Filippa: la logica della controversia oppone la legalità positiva ingiusta al valore della libertà sessuale, dunque le leggi si debbono basare sul *consent of the governed*¹⁵, e siccome lo statuto di Prato si preoccupa solo di punire le donne infelici, che non sono state consultate al riguardo, allora la legge è ingiusta e non le si deve obbedienza. L'azione retorica di Madonna Filippa ha successo sia nei confronti del giudice/podestà sia nei confronti dell'opinione pubblica, che cambia orientamento e si schiera tutta a favore della donna:

eran quivi a così fatta esaminazione e di tanta e sì famosa donna quasi tutti i Pratesi concorsi, li quali, udendo così piacevol domanda, subitamente, dopo molte risa, quasi ad una voce tutti gridarono, la donna avere ragione e dir bene; e prima che di quivi si partissono, a ciò confortandogli il podestà, modificarono il crudele statuto e lasciarono che egli s'intendesse solamente per quelle donne le quali per denari a' lor mariti facesser fallo (*Dec.*, VIII 5, 18).

La difesa di Madonna Filippa colpisce il lettore contemporaneo per la sua complessità: i principi del consenso dei governati, dell'eguaglianza di genere, della ragionevolezza delle leggi sfociano in un'interpretazione adeguatrice, che consente di riscattare l'equità rispetto alla crudeltà del dettato normativo¹⁶. Sul tema della libertà sessuale e sull'ingiustizia della punibilità del solo adulterio femminile Giovanni Boccaccio ha articolato argomenti che solo 620 anni dopo sono stati recepiti in Italia dalla giurisprudenza costituzionale: è bene ricordare che ancora nel 1961 la

¹⁵ Qui si ode l'eco del principio giuridico medioevale “*quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*” (Battaglia Ricci, 2013, p. 131).

¹⁶ Qui si vede l'influenza del magisterio di Cino da Pistoia sul Boccaccio. Secondo P. Grossi (2011, p. 143): “La scienza giuridica è unanime nel cogliere la funzione più propria e più delicata del principe in questa attività traduttiva: tradurre l'equità in forme giuridiche, *ipsam [equitatem] eruere, erutam in praeceptis redigere, redactam subditis conservandam iniungere*, e cioè individuare i contenuti dell'equità, individuati che siano redigerli in precetti, una volta redatti imporli alla osservanza dei sudditi. E, in un coro univoco [...] si coglierà nello *statuere aequitatem* – cioè nello stabilire i contenuti dell'equità – il fulcro della *iurisdictio*; in Cino da Pistoia lo *aequitatem statuere* diventa fulcro dello stesso *Imperium*”.

nostra altissima Corte, in un collegio giudicante composto di soli uomini, riteneva non contraria a Costituzione e non lesiva del principio di eguaglianza la normativa penale che prevedeva sanzioni solo per le donne che commettessero adulterio¹⁷.

La novella di Madonna Filippa apporta consistenti elementi di novità: a dimostrare competenza giuridica è infatti una donna che, grazie alla sua abilità linguistica nel perorare la causa delle donne “tapinelle”, riesce non solamente a sottrarsi alla pena di morte ma anche a far modificare lo statuto. Nel racconto Boccaccio fa un uso accorto della terminologia giudiziaria in cui la protagonista è coinvolta: dal marito che la fa “richiedere” cioè citare in giudizio, a lei che “compare” cioè si presenta di fronte al podestà, che “la domanda di quello che opposto l’era” cioè l’interroga circa l’accusa rivoltale, una “essaminazione” cioè un interrogatorio, alla presenza del folto pubblico pratese corso ad assisterla, che si conclude con la sua “gloriosa assoluzione”.

¹⁷ Corte cost. sent. n. 64 del 1961: “Indubbiamente, secondo una pura valutazione morale, alla quale, a parte le leggi, è auspicabile che idealmente si ispiri la vita della famiglia, il principio della fedeltà coniugale è unico, e non soffre discriminazioni di carattere quantitativo. Tuttavia, l’ordinamento giuridico positivo non può del tutto prescindere, e di fatto non prescinde, dalle valutazioni che si affermano, spesso imperiosamente, nella vita sociale. Ora, che la moglie conceda i suoi amplessi ad un estraneo è apparso al legislatore, in base, come si è detto, alla prevalente opinione, offesa più grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito. Al di fuori di ogni apprezzamento, che non spetta alla Corte di compiere, trattasi della constatazione di un fatto della vita sociale, di un dato della esperienza comune, cui il legislatore ha ritenuto di non poter derogare. Da solo esso è idoneo a costituire quella diversità di situazione che esclude ogni carattere arbitrario e illegittimo nella diversità di trattamento. Del resto, nel disporre un siffatto trattamento, il legislatore penale, lungi dall’ispirarsi a sue limitate particolari vedute, non ha fatto che adeguarsi a una valutazione dell’ambiente sociale che, per la sua generalità, ha influenzato anche altre parti dell’ordinamento giuridico; come può chiaramente desumersi, tra l’altro, dall’art. 151 del Codice civile, il quale per l’adulterio della moglie consente l’azione di separazione in ogni caso, mentre per l’adulterio del marito la subordina alla condizione che il fatto costituisca una ingiuria grave a danno della moglie”. Occorrerà aspettare altri sette anni per osservare un *overruling* della Corte con la sentenza n. 126 del 1968: “Ritiene la Corte, alla stregua dell’attuale realtà sociale, che la discriminazione, lungi dall’essere utile, è di grave nocimento alla concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all’adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest’ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, è costretta a sopportare l’infedeltà e l’ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale. Per l’unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo l’adulterio del marito e della moglie, ma, quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti. La Corte ritiene pertanto che la discriminazione sancita dal primo comma dell’art. 559 del Codice penale non garantisca l’unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito; e, come tutti i privilegi, violi il principio di parità.”.

Questa novella non è certo l'unica in cui le leggi della passione vengono sottoposte al giudizio dei poteri costituiti, si potrebbe infatti dire che nel *Decameron* vi è una disseminazione della funzione giudicante: accuse, prove, orazioni difensorie, condanne e assoluzioni sono avanzate da giuristi, ma anche da mercanti, da religiosi (chierici, frati, inquisitori, monache), da figure politiche (principi e podestà), dall'opinione pubblica e all'interno delle famiglie. Lessicalmente ciò è testimoniato dalla presenza di termini legati alle diverse fasi del processo: “prendere” per arrestare e “presura” per arresto, “essaminare” per interrogare, “martorio” per tortura, “sentenzia” etc., ai nomi di chi giudica: signoria, podestà, giudici etc.. Come accennato, quella giuridica è dunque una delle lingue più rappresentata dell'opera. Dal punto di vista della critica sociale, il ceto forense era ai tempi del Boccaccio ai vertici della società ed i suoi vizi professionali gli dovevano essere ben noti.

Nella settima novella della quarta giornata, ad esempio, incontriamo Simona e Pasquino, due giovani che si amano in un giardino, dove Pasquino trova della salvia, con cui si pulisce la bocca, e muore subitamente. Accusata di avere avvelenato il suo amante, Simona viene condotta di fronte a un giudice, il quale, dopo averla interrogata, la conduce nel giardino, in cui ancora giace il corpo avvelenato di Pasquino. Mentre gli amici di questo reclamano che le sia inflitta la pena riservata agli avvelenatori – l'essere bruciata viva – Simona tenta di difendersi, racconta i fatti al giudice e ripete il gesto di sfregarsi i denti con la salvia, morendo subitamente:

Il giudice, quasi tutto stupefatto dell'accidente insieme con quanti ve n'erano, non sappiendo che dirsi, lungamente soprastette, poi, in miglior senno rivenuto, disse: “Mostra che questa salvia sia velenosa, il che della salvia non suole avvenire. Ma acciò che ella alcuno altro offender non possa in simil modo, tàglisi infino alle radici e mettasi nel fuoco” (*Dec.*, IV, 7, 21).

Notiamo che questo giudice sembra da una parte mostrare un lato ragionevole, disponendo in via precauzionale la distruzione della colpevole salvia, dall'altro sostituisce l'imputata Simona con l'inanimata salvia, presunta responsabile degli avvelenamenti, pur di esprimere un giudizio di colpevolezza. Senonché, non appena il guardiano del giardino procede ad eseguire l'ordine del giudice, scopre che sotto la salvia vi era

una botta di maravigliosa grandezza, dal cui venenifero fiato avvisarono quella salvia esser velenosa divenuta. Alla qual botta non avendo alcuno ardire d'appressarsi, fattale dintorno una stipa grandissima, quivi insieme con la salvia l'arsero, e fu finito il processo di messere lo giudice sopra la morte di Pasquin cattivello (*Dec.*, IV, 7, 23).

Notiamo quante categorie giuridiche vengono sottoposte a sollecitazione in questa breve novella: Simona viene ingiustamente accusata di avere avvelenato il suo amante, l'opinione pubblica la vorrebbe linciare bruciandola viva, nel corso dell'interrogatorio e nell'escussione della prova si assiste alla morte dell'imputata, il giudice "condanna" la salvia ritenendola colpevole delle due morti e solo con la fortuita scoperta del rospo ci si accorge della vera dinamica della vicenda. Sia Madonna Filippa che Simona affrontano una minaccia di morte, ma mentre la prima riesce ad articolare un'argomentazione persuasiva, la seconda non riesce a spiegarsi e nel tentativo mimetico di ricreare la condotta degli ultimi istanti del suo amante, viene uccisa dall'avversa Fortuna.

Un'altra figura di funzione giudicante si trova nella sesta novella della quarta giornata, ambientata a Brescia, in cui Andreuola si innamora di Gabriotto, "uomo di bassa condizione ma di laudevole costumi pieno e della persona bello e piacevole" (*Dec.*, IV, 6, 8), che ama segretamente. Nel corso di un incontro amoroso, Gabriotto racconta alla sua amante un incubo, dopo di che muore improvvisamente. La donna disperata, si ripromette di suicidarsi, ma non senza aver prima dato al suo amante degna sepoltura; decide dunque insieme alla sua fante di trasportare il cadavere del suo amante dinanzi alla soglia della casa di lui, nella speranza che qualcuno lo trovi e lo seppellisca degnamente. "E così andando, per caso avvenne che dalla famiglia del podestà, che per caso andava a quella ora per alcuno accidente, furon trovate e prese col morto corpo" (*Dec.*, IV, 6, 31). Andreuola, riconoscendo l'autorità del podestà, dichiara di essere disposta di comparire di fronte alla signoria e lì spiegare l'accaduto e dimostrare la sua innocenza. Il podestà decide dunque di trattenerla nel suo ufficio e

di ciò che era intervenuto s'informò; e fatto da certi medici riguardare se con veleno o altrimenti fosse stato il buono uomo ucciso, tutti affermarono del no, ma che alcuna posta vicina al cuore gli s'era rotta, che affogato l'avea. Il quale, ciò udendo e sentendo costei in piccola cosa esser nocente, s'ingegnò di mostrar di donarle quello

che vender non le potea e disse, dove ella a’ suoi piaceri acconsentirsi volesse, la libererebbe. Ma non valendo quelle parole, oltre ad ogni convenevolezza, volle usar forza; ma l’Andreuola, da sdegno accesa e divenuta fortissima, virilmente si difese, lui con villane parole ed altiere ributtando indietro (*Dec.*, IV, 6, 35).

Notiamo le caratteristiche di questo podestà/giudice: nonostante le risultanze probatorie contrarie, egli reputa l’accusata colpevole al solo fine di provare a ricattarla sessualmente, abusando della sua autorità. Avendo udito i fatti, il padre di Andreuola, messer Negro, si reca di fronte al podestà, il quale ammette spudoratamente la riprovevole condotta, per paura di doversi difendere dalle accuse della donna, e propone un matrimonio riparatore:

il Podestà, volendosi prima accusare egli della forza che fare l’avea voluta, che egli da lei accusato fosse, lodando prima la giovane e la sua costanza, per approvar quella venne a dir ciò che fatto avea; per la qual cosa, veggendola di tanta buona fermezza, sommo amore l’avea posto, e dove a grado a lui, che suo padre era, ed a lei fosse, nonostante che marito avesse avuto di bassa condizione, volentieri per sua donna la sposerebbe” (*Dec.*, IV, 6, 37).

Questa goffa proposta viene interrotta dal dialogo tra Andreuola, che chiede perdono al padre per essersi scelta un marito senza avergli chiesto il permesso, e il padre compassionevole che si dispiace per la morte di Gabriotto, ordinandone le esequie.

Quindi dopo alquanti dì, seguitando il podestà quello che addomandato avea, ragionandolo messer Negro alla figliuola, niuna cosa ne volle udire, ma volendole in ciò compiacere il padre, in un monistero assai famoso di santità essa e la sua fante monache si renderono, ed onestamente poi in quello per molto tempo vissero (*Dec.*, IV, 6, 43).

La novella si conclude dunque con un doppio scacco per il giudice/podestà: egli fallisce nel tentativo di violenza intimidatoria, incontrando la fiera resistenza della donna di fronte al ricatto, e subisce anche il rifiuto successivo di un matrimonio riparatore. I tentativi del cieco desiderio dell’autorità non riescono a piegare l’onesto amore e il lutto di Andreola, che ripara nel monachesimo per sfuggire alla violenza dell’autorità.

Un'altra sferzante critica alla figura del giudice si trova nella novella che chiude la seconda giornata, dedicata a Riccardo di Chinzica, Giudice a Pisa,

più che di corporal forza, dotato d'ingegno, [...] il quale, forse credendosi con quelle medesime opere sodisfare alla moglie che egli faceva agli studi, essendo molto ricco, con non piccola sollecitudine cercò d'avere e bella e giovane donna per moglie, dove e l'uno e l'altro, se così avesse saputo consigliar sé come altrui faceva, doveva fuggire (*Dec.*, II, 10, 5).

Il giudice riesce a sposare la bella Bartolomea, ma riesce a malapena a consumare il matrimonio,

il quale poi la mattina, sì come colui che era magro e secco e di poco spirito, convenne che con vernaccia e con confetti ristorativi e con altri argomenti nel mondo si ritornasse. Or questo messer lo giudice, fatto migliore estimatore delle sue forze che stato non era avanti, incominciò ad insegnare a costei un calendario buono da fanciulli che stanno a leggere [...]; per ciò che, secondo che egli mostrava, niun di era che non solamente una festa, ma molte non ne fossero; a reverenza delle quali per diverse cagioni mostrava l'uomo e la donna doversi astenere da così fatti congiugnimenti, [...]avvisandosi forse che così feria far si convenisse con le donne nel letto, come egli faceva talvolta piatendo alle civili (*Dec.*, II, 10, 8-9).

Notiamo le sottigliezze giuridiche segnalate dal Boccaccio, esperto di diritto canonico: il contratto matrimoniale deve essere considerato perfetto, essendo stato, seppur goffamente, consumato. Tuttavia l'esperienza della propria impotenza insegna al giudice a giudicare meglio il proprio desiderio e lo spinge verso una paradossale esasperazione della logica procedurale, autentica ossessione degli impotenti, con la formulazione di un calendario relativo a tutte le occasioni che impediscono il consumarsi di rapporti amorosi. Nella propria strategia difensiva Messer Riccardo ricorre alla tipica manovra dilatoria forense, in cui il rimandare la decisione è la classica arma di chi non riesce a prevalere nel merito. La novella prosegue con la gita in mare della coppia, accomodata in due barchette differenti, e con il rapimento della bella moglie del giudice da parte di Paganino da Monaco, noto pirata. Non avendo moglie, Paganino riesce a confortare adeguatamente Bartolomea

e venuta la notte, essendo a lui il calendario caduto da cintola ed ogni festa e feria uscita di mente, la cominciò a confortar co' fatti, parendogli che poco fossero il dì

giovate le parole; e per sì fatta maniera la racconsolò, che, prima che a Monaco giungesse, ed il giudice e le sue leggi le furono uscite di mente, e cominciò a vivere più lietamente del mondo con Paganino; il quale a Monaco menatala, oltre alle consolazioni che di dì e di notte le dava, onoratamente come sua moglie la tenea (*Dec.*, II, 10, 16).

Avendo avuto notizia dove la sua donna fosse, Messer Riccardo si reca a Monaco nel tentativo di recuperarla “disposto a spendere per lo riscatto di lei ogni quantità di denari” (*Dec.*, II, 10, 17). Giunto al cospetto di sua moglie, Messer Riccardo incontra un inatteso rifiuto da parte di questa: “e se egli v’era più a grado lo studio delle leggi che la moglie, voi non dovevate pigliarla; benché a me non parve mai che giudice foste, anzi mi parevate un banditor di sagre e di feste, sì ben le sapevate, e le digiune e le vigilie” (*Dec.*, II, 10, 32). Il giudice, sorpreso dalla reazione della moglie, tenta di opporvi la morale borghese, la logica della convenienza e dell’appartenenza a una classe agiata: “Or non hai tu riguardo all’onore de’ parenti tuoi ed al tuo? Vuoi tu innanzi star qui per bagascia di costui, ed in peccato mortale, che a Pisa mia moglie?” (*Dec.*, II, 10, 35) Ma la bella Bartolomea non si lascia persuadere dalla logica contrattuale del giudice impotente:

e dicovi così, che qui mi pare esser moglie di Paganino, ed a Pisa mi pareva esser vostra bagascia, pensando che per punti di luna e per isquadri di geometria si convenieno tra voi e me congiugnere i pianeti, dove qui Paganino tutta la notte mi tiene in braccio e strignemi e mordemi, e come egli mi concì, Dio vel dica per me (*Dec.*, II, 10, 38).

L’argomentazione di Bartolomea oppone la realtà del piacere offerto dal pirata alle procedure repressive del desiderio escogitate dal giudice, in un rovesciamento di ruoli e valori, in cui il pirata si rivela essere migliore interprete dell’istituto matrimoniale del ricco giudice. La novella si conclude infatti con il sigillo delle nozze tra Bartolomea e Paganino, mentre Messer Riccardo

lasciata la donna, a Pisa si ritornò, ed in tanta mattezza per dolor cadde, che andando per Pisa, a chiunque il salutava o d’alcuna cosa il domandava, niuna altra cosa rispondeva se non: “Il mal furo non vuol festa! E dopo non molto tempo si morì; il che Paganin sentendo, e conoscendo l’amore che la donna gli portava, per sua legittima moglie la sposò” (*Dec.*, II, 10, 42-43).

L'*happy ending* della relazione tra Bartolomea e Paganino trova il suo contrappeso nella follia e nella morte del giudice, il quale paga duramente la superbia di avere anteposto la ragione giuridico-procedurale alle leggi del corpo e delle passioni; notiamo come il suo folle *refrain* “il malo furo non vuol festa” non è soltanto un evidente allusione sessuale all’organo femminile della moglie che lo rifiuta, mostrando ancora una volta come la condanna moraleggiante sia la sublimazione della frustrazione causata dall’impotenza sessuale, ma è anche una sublime metafora giuridica, in cui nel foro avverso, di fronte a un giudice preconstituito o che aderisce a una diversa scala di valori, non esiste argomentazione giuridica o morale capace di raggiungere la persuasione dell’interlocutore. Ancora una volta nel *Decameron* incontriamo una critica alla ragione giuridico-procedurale ed assistiamo ad una sua sconfitta di fronte al mondo della vita e del libero piacere¹⁸. In questa novella il diritto viene identificato con l’argomentazione, con la retorica e con i limiti che queste incontrano.

E così, nel nostro viaggio a ritroso nel *Decameron* giungiamo al trittico iniziale, costituito da novelle il cui tema centrale è la fede, il credere e il far credere, con cui Boccaccio fa cominciare il suo universo narrativo. Anche l’irruzione iniziale di temi teologici - quali il rapporto tra le tre religioni monoteiste, la conversione e la confessione - è articolata con l’aiuto di categorie giuridiche. Così nella terza novella della prima giornata, in cui “Melchisedech giudeo con una novella di tre anella cessa un gran pericolo dal Saladino apparecchiategli”, la grande questione di quale sia la vera religione viene risolta mediante la categoria giuridica della litispendenza. Intuendo la trappola retorica preparatagli dal Saladino, che per farsi prestare del denaro pone una domanda teologica, il giudeo gli racconta la storia dei tre anelli, di probabile origine ispanica (Penna, 1952, p. 10) e diffusasi poi nel mondo germanico grazie alla ripresa da parte di Lessing (2016). La parabola si incentra su un anello che viene lasciato come segno di elezione a legittimo e unico successore, sinché giunge un uomo che ha tre figli, che ama in egual modo, tra i quali non riesce a sceglierne uno. Quest’uomo decide di risolvere il suo dubbio esistenziale commissionando

¹⁸ Secondo L. Surdich (2008, p. 75), “il codice della natura, interpretato da Bartolomea, ha la meglio su quello giuridico-legale, cui si affida Riccardo di Chinzica, giudice di professione”.

la fabbricazione di altri due anelli, talmente simili all’originale da risultare identici. Dopo la morte del padre, la lotta per l’eredità tra i legittimi successori rimane in pendente, vista l’impossibilità di stabilire quale sia il vero anello, e quindi chi sia il vero erede del padre. In questa novella il conflitto tra ordinamenti, tra leggi superiori, viene costruito come un’impossibile ricerca dell’unica norma di riconoscimento, in favore di una visione pluralistica, in cui ogni “legge” trova la sua validità e fondamento all’interno della propria comunità di credenti, lasciando in sospeso la questione di quale prevalga sulle altre:

e così vi dico, signor mio, delle tre leggi alli tre popoli date da Dio padre, delle quali la quistion proponete: ciascun la sua eredità, la sua vera legge ed i suoi comandamenti dirittamente si crede avere e fare, ma chi se l’abbia, come degli anelli, ancor ne pende la quistione (*Dec.*, I, 3, 16)¹⁹.

A conferma di come il motivo giuridico costituisca una categoria centrale della narrativa decameronica²⁰, anche la prima novella vede come protagonista un notaio, Ser Cepparello. Dopo la descrizione dell’anomia e della distruzione dell’universo giuridico e istituzionale causato dalla peste, il narratore Panfilo avvia la ricostituzione del mondo normativo attraverso una novella in cui un giurista riesce ad ingannare sia il suo confessore sia l’opinione pubblica attraverso un uso tanto sapiente quanto perverso della retorica e dell’argomentazione. È bene sottolineare come la porta d’ingresso del *Decameron* sia costituita da una storia dall’ambientazione mercantile ed europea: il ricco Musciatto Franzesi, cavaliere toscano, deve riscuotere dei crediti in Borgogna, ed avendo saputo che i Borgognoni sono “uomini riottosi e di mala condizione e misleali” (*Dec.*, I, 1, 8), decide di inviare Ser Cepparello, notaio in Prato ma con casa a Parigi, a riscuotere i suoi crediti. Questo uomo di legge è presentato come un prototipo di tutte le nefandezze

¹⁹ Secondo M. Sherberg (2011, p. 77): “Despite Filomena’s reconfiguration of the religious discourse of the previous two tales, the story she tells shares with both a significant interest in the question of evidence. All three tales have forensic elements: Ciappelletto as proof, curial misbehavior as proof, the rings as proof. Each in its own way asserts that we base our conclusions on matters of transcendence on the evidence of the material world”.

²⁰ In tal senso, afferma G. Mazzotta (1986, p. 213): “Throughout the *Decameron* there is a concern with the law and the judicial practice that is so extensive as to appear, on close inspection, nothing less than a central category of the narrative”.

e bassezze umane: egli è specialista in produrre false testimonianze, ha commesso omicidi, bestemmia, è iracondo, sodomita, goloso, ubriacone e giocatore, in poche parole “egli era il piggioro uomo, forse che mai nascesse” (*Dec.*, I, 1, 15). La ricostituzione del mondo normativo distrutto dalla peste comincia così attraverso la necessità di dare degna sepoltura ad una figura demoniaca, che perverte la legge e ne utilizza gli strumenti per perseguire scopi moralmente abietti. Ser Cepparello giunge in Borgogna, dove, ospitato da due suoi amici toscani usurai, si ammala gravemente. Udendo che i suoi compari sono preoccupati della possibile morte in casa loro di un forestiero peccatore, Cepparello fa convocare presso di sé, per farsi confessare, un “frate antico di santa e buona vita, e gran maestro in Iscrittura e molto venerabile uomo, nel quale tutti i cittadini grandissima e speciale divozione aveano, e lui menarono” (*Dec.*, I, 1, 30). Il dialogo tra l’agonizzante Cepparello e l’ingenuo frate si struttura secondo la logica dell’argomentazione giuridica, pervertita ed orientata al rovesciamento dei valori, in cui il sapiente utilizzo di metafore, iperboli ed antifrasi permette al più corrotto degli uomini di costruire una rappresentazione invertita di sé, capace di persuadere tanto il suo confessore quanto la cittadinanza tutta della sua santità. Più che il sottilissimo utilizzo delle figure retoriche da parte di Cepparello, mi interessa qui sottolineare come il mondo del diritto apra la narrazione paideica attraverso un rovesciamento di valori: il corrotto viene dichiarato santo, il dottissimo ma ingenuo frate si lascia persuadere dal malfattore e l’opinione pubblica corre ad acclamare come santo un personaggio che condensa in sé tutti i lati più oscuri dell’umano. Non è un caso che Cepparello sia notaio²¹, figura professionale che dovrebbe sancire istituzionalmente la fiducia nel diritto, e che utilizzi gli strumenti dell’argomentazione giuridica per ingannare gli altri e per beffarsi, in punto di morte, della buona fede dei suoi interlocutori. Il *Decameron* inizia insomma con una sferzante critica della ragione e della professione

²¹ Sul ruolo sociale dei notai nel XIV secolo, consultare lo studio di G. Mastrominico (2017, p. 44-50). Una lettura più economicista della prima novella si trova nel lavoro di U. Dotti (1997, p. 14): “è vero invece che Boccaccio ha inteso aprirlo, intenzionalmente, con uno choc di particolare intensità, quasi ad avvertire il proprio lettore di cosa e di quali valori si componga la realtà *effettuale* della vita sociale: non la virtù ma il denaro, non la devozione ma l’usura, non la *pietas* ma il calcolo inganno dell’uomo d’affari”.

giuridica. Ma è tempo di muovere dalla prima novella, indietro verso il *big bang* del Decamerone: la descrizione della peste del 1348 che incontriamo nell'Introduzione.

4 LA PESTE COME ARCHETIPO COLLETTIVO DEL COSTITUZIONALISMO TRAGICO EUROPEO

La peste non è solo la descrizione di un evento storico realmente avvenuto, che grande impatto aveva avuto sulla vita di Boccaccio, ma è anche una figura letteraria, densa di significati politici, una metafora dello stato di natura, dello stato di eccezione, del *Ground Zero* del diritto e della *Stunde Null* dei valori della convivenza. La peste è il motore ultimo della spinta civilizzatrice. Così come Boccaccio era riuscito a sopravvivere alla peste, ed i suoi orrori lo avevano spinto all'attività creatrice di scrittura di un libro di novelle, così la lieta brigata del libro sfugge alla forza distruttrice della pestilenza mediante la pratica della narrazione, con cui è possibile ricreare le condizioni di una vita civile.

L'universo narrativo del *Decameron* viene generato dalla fuga dalla peste: nell'introduzione Boccaccio offre una sconvolgente descrizione della città di Firenze devastata dall'epidemia: uno stato di natura hobbesiano in cui, dopo la corruzione dei corpi, si assiste alla corruzione dei costumi, delle leggi e di tutte le istituzioni, civili e religiose²².

Mentre la fortuna avversa decompone il corpo sociale, infettando individui, norme sociali e istituzioni, la fortuna favorevole registra un incontro casuale:

nella venerabile chiesa di Santa Maria Novella, un martedì mattina [...] si ritrovarono sette giovani donne, tutte l'una all'altra o per amistà o per vicinanza o per parentado congiunte, delle quali niuna il ventottesimo anno passato avea né era minor di diciotto, savia ciascuna e di sangue nobile e bella di forma ed ornata di costumi e di leggiadra onestà (*Dec.*, I, Intro., 49).

²² “E lasciamo stare che l'un cittadino l'altro schifasse, e quasi niun vicino avesse dell'altro cura, ed i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano; era con sì fatto spavento questa tribulazione entrata ne' petti degli uomini e delle donne, che l'un fratello l'altro abbandonava, ed il zio il nepote, e la sorella il fratello, e spese volte la donna il suo marito, e (che maggior cosa è quasi non credibile) li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano” (*Dec.*, I, Intro., 27).

Sulla scena delle macerie istituzionali irrompe la prima formazione di potere costituente: un'élite femminile composta da giovani donne, aristocratiche, quindi possidenti²³, belle e raffinate, oneste ma senza il peso del moralismo, che si incontra casualmente. All'interno del nucleo elitario del potere costituente originario delle sette donne, Boccaccio attribuisce l'iniziativa unitaria al principio di anzianità; è infatti Pampinea, la maggiore di età, a formulare il progetto costituzionale: lasciare Firenze, ritirarsi in una delle ville di campagna possedute e lì ricominciare a vivere. Pampinea si appella alla ragione naturale per giustificare la disobbedienza alle leggi positive che imporrebbero alle donne di rimanere in città:

a niuna persona fa ingiuria chi onestamente usa la sua ragione. [...] io giudicherei ottimamente fatto che noi [...] di questa terra uscissimo, e fuggendo come la morte i disonesti esempi degli altri, onestamente 'a nostri luoghi in contado, de' quali a ciascuna di noi è gran copia, ce n'andassimo a stare, e quivi quella festa, quell'allegrezza, quello piacere che noi potessimo, senza trapassare in alcuno atto il segno della ragione, prendessimo (*Dec.*, I, Intro., 65).

Questa è la *exit strategy* di Pampinea: fuga dalla peste e fuga dai comportamenti corrotti degli altri: ritiro in un luogo ameno dove l'aria è fresca, gradevoli i panorami, fresche le acque, delicati i cibi e i vini; solo così sarà possibile recuperare il piacere di vivere onestamente. Notiamo che piacere terreno e norma etico-sociale vengono presentate come un binomio inscindibile. A questa proposta iniziale Filomena solleva un'obiezione sulla omogeneità di genere del soggetto costituente:

donne, quantunque ciò che ragiona Pampinea sia ottimamente detto, non è per ciò così da correre a farlo, come mostra che voi vogliate fare. Ricòrdivi che noi siamo tutte femine, e che non ce n'ha niuna sì fanciulla, che non possa ben conoscere come le femine sien ragionate insieme e senza la provvidenza d'alcun uomo si sappiano regolare (*Dec.*, I, Intro., 74).

Per Filomena è necessario integrare il soggetto costituente: una compagnia di sole donne rischia di degenerare in una lotta interna. Elissa

²³ Il soggetto costituente della modernità è possidente. Come sottolinea P. Grossi (2007, p. 73), "protagonista dell'esperienza moderna, sarà, infatti, l'abbiente".

concorda: “veramente gli uomini sono femine capo, e senza l’ordine loro rade volte riesce alcuna nostra opera e laudevole fine, ma come possiamo noi aver questi uomini?” (*Dec.*, I, Intro., 76). A questo punto ancora un volta la Fortuna interviene in aiuto al processo costituente originario: tre giovani, maggiori di 25 anni, entrano in chiesa. Pampinea con veloce intuito politico “cominciò sorridendo: - ecco che la fortuna a’ nostri cominciamenti è favorevole, ed hacci davanti posti discreti giovani e valorosi, li quali volentieri e guida e servidor ne saranno se di prendergli a questo ufficio non schiferemo” (*Dec.*, I, Intro., 80). Di fronte ai dubbi di Neifile, che temporeggia nel dubbio ed ha paura del salto nel vuoto, Filomena replica: “Ora, fossero essi pur già disposti a venire, ché veramente come Pampinea disse, potremmo dire la fortuna essere alla nostra andata favoreggiante” (*Dec.*, I, Intro., 85). Dopo un silenzio riflessivo il gruppo si pronuncia all’unanimità in favore dell’inclusione dell’elemento maschile: “l’altre, udendo costei così fattamente parlare, non solamente si tacquero, ma con sentimento concorde tutte dissero che essi fosser chiamati e loro si dicesse la loro intenzione, e pregàssersi che dovesse lor piacere in così fatta andata lor tener compagnia”.

La fortuna (lemma che compare 115 volte nel *Decameron*²⁴) è la vera regina della sorte dell’umano: essa prende le forme della peste, ma anche della circostanza dell’incontro casuale di sette giovani donne e tre giovani uomini, i quali decidono di costituire una comunità, una nuova soggettività politica, fuori dalla città, dove ricreare le possibilità del vivere insieme, mediante l’arte del raccontare, per preparare il rientro nella comunità politica.

In Santa Maria Novella avviene il patto costituente: la fuga dalla città appestata spinge l’onesta brigata verso la campagna, dove avverrà il

²⁴ Emblematica al riguardo la notazione di Pampinea nell’introduzione alla terza novella della seconda giornata: “Valorose donne, quanto più si parla de’ fatti della fortuna, tanto più, a chi vuole le sue cose ben riguardare, ne resta a poter dire: e di ciò niuno dee aver meraviglia, se discretamente pensa che tutte le cose, le quali noi sciocamente nostre chiamiamo, sieno nelle sue mani, e per conseguente da lei, secondo il suo occulto giudizio, senza alcuna posa d’uno in altro e d’altro in uno successivamente, senza alcuno conosciuto ordine da noi, esser da lei permutate” (*Dec.*, II, 3, 4).

dispiegarsi del potere costituente, un momento isonomico e iusgenerativo, un costituzionalismo insulare e redentore (Cover, 2008, 2016).

Appena raggiunto il luogo separato, immune dalla peste, dalla corruzione e dall'anomia cittadina, Dionèo propone di festeggiare e “sollazzare e ridere e cantare” (*Dec.*, I, Intro., 93), ma Pampinea, madre costituente e *leader* politico, lieta rispose:

– Dionèo, ottimamente parli: festevolmente viver si vuole, né altra cagione dalle tristizie ci ha fatte fuggire. Ma per ciò che le cose che sono senza modo non possono lungamente durare, io che cominciatrix fui de' ragionamenti da' quali questa così bella compagnia è stata fatta, pensando al continuar della nostra letizia, estimo che di necessità sia, convenire esser tra noi alcun principale, il quale noi ed onoriamo ed ubidiamo come maggiore, nel quale ogni pensiero stea di doversi a lietamente vivere disporre (*Dec.*, I, Intro., 95).

Dopo il momento hobbesiano della paura della morte violenta, con il *pactum unionis* stipulato in Santa Maria Novella, giunge il *pactum subiectionis* in cui la comunità costituente decide di sottomettersi ad un individuo, che regnerà solo per un giorno e che stabilirà il tema da raccontare. Notiamo che la temporalità e la rotazione della carica presidenziale sono giustificate da Pampinea in base alla necessità di evitare l'invidia, che normalmente il governato prova nei confronti del governante. Garantendo a tutti gli ascoltatori la possibilità di essere narratori per un giorno, Pampinea propone all'onesta brigata di istituire un ordine isonomico in cui i soggetti governati coincidono con i soggetti governanti. Al momento hobbesiano succede un clima lockiano, in cui l'identità tra governanti e governati permette ai secondi di prestare il proprio consenso alla legittimità del nuovo ordine politico.

La funzione costitutiva del linguaggio è il presupposto concettuale del contrattualismo costituzionale: solo il patto fondativo, la deliberazione costituente in Santa Maria Novella, consente la fondazione di un nuovo ordine capace di rigenerare la società e di durare a lungo²⁵.

²⁵ Secondo P. Sloterdijk (2017, p. 154): “Sulla collina sopra Firenze si articolò il diritto umano più antico di ogni altro diritto, ossia il diritto a notizie che siano migliori della situazione presente, il diritto a narrazioni che dimostrino che l'intelligenza non va mai data per perduta. È il diritto umano alla poesia per creature che hanno bisogno di rigenerazione. Ne beneficia chi reclama il diritto di sentire notizie che non inducano alla disperazione. Ora comprendiamo che Boccaccio, rivolgendosi alle donne vincolate ai doveri familiari e minacciate dalla malinconia, in realtà si rivolgeva alle future generazioni di Europei”.

Il dispositivo narrativo viene preferito tanto allo svago quanto al gioco, allo svago perché esso è sregolato e quindi destinato a non durare, al gioco perché questo comporta la competizione, quindi l'esclusione dei perdenti, mentre il novellare svolge una funzione ordinante ed inclusiva, di costituzione di una comunità narrativa. Si crea quindi una comunità isonomica, in cui i narratori ruotano e quindi alternano il ruolo di parlanti a quello di ascoltatori, una formazione sociale in cui il regolare e l'essere regolati coincidono. A questo punto il soggetto costituente si riconosce nel progetto di Pampinea, la nomina prima regina, e così può cominciare la ricostituzione di quell'universo normativo che era stato distrutto in città; Pampinea distribuisce compiti, attribuisce ruoli e stabilisce il programma dell'assemblea costituente: ogni sera il gruppo si ritroverà per ascoltare le novelle raccontate dal narratore di turno; il *Decameron* può cominciare. È così che nel paradiso terrestre dell'Eden perduto e riabitato per due settimane, la comunità ritrova la parola che la peste aveva cacciato dalla città. Attraverso la pratica del racconto gli individui riacquistano l'uso pubblico della ragione e mediante la pratica discorsiva vengono sottratti alla disperazione e al lutto della dimensione privata.

Come la *Divina Commedia* di Dante iniziava con lo smarrimento in una selva oscura, così il *Decameron* inizia con “l'orrido cominciamento” della peste; ma mentre Dante filtra l'esperienza dello smarrimento da un punto di vista soggettivo (è Dante che si è perso e che attraversa una crisi di mezza età), Boccaccio comincia da un punto di vista collettivo, politico: è la città di Firenze ad essersi smarrita ed è solo un collettivo di sette donne e tre uomini che permette la ricostituzione di una vita civile mediante la fuga verso la campagna ed il racconto delle novelle. Oltre a rappresentare un fatto storico, la peste simboleggia lo stato di eccezione, in cui sovrana è la decisione della brigata di appartarsi dalla città per raggiungere il luogo ameno, dove procedere alla ricostituzione del mondo, al *new beginning* della comunità politica. Attraverso la condivisione di racconti la comunità potrà poi tornare nel mondo ricostituito della città. L'esperienza ricostituente deve quindi avvenire in un luogo appartato, in condizioni isonomiche, ma deve sfociare nel ritorno in città, nelle passioni e nel caos della vita pubblica. Boccaccio articola nell'Introduzione il paradigma fondamentale del costituzionalismo europeo continentale: a seguito di un

evento catastrofico (peste, regime autoritario, rivoluzione) che ha distrutto le istituzioni e le regole della convivenza, un'élite forma un nucleo originario di potere costituente per dare vita a una nuova costituzione, che permetta la cesura con il passato e il nuovo inizio della comunità. Il movimento costituzionale originario è dunque mitotico e paideico.

5 CONCLUSIONE

La mia tesi é che Boccaccio articola la tensione tra potere costituente e poteri costituiti secondo la logica della contrapposizione tra il costituzionalismo insulare e redentore della comunità paideica e il costituzionalismo iuspatrico delle figure istituzionali e dei poteri consolidati narrati nelle novelle²⁶. All'incanto del momento costituente della lieta brigata riunita nel luogo ameno, corrisponde la meschinità e la ristrettezza di vedute di giudici²⁷ e leggi positive che in molte novelle pretendono di governare le relazioni umane. Per Boccaccio però la forza delle passioni e l'astuzia della parola permettono ai suoi eroi di trarre vantaggio dalle circostanze avverse. Come più tardi in Machiavelli, la fortuna appare come l'unica vera regina delle vicende umane (Biondi, 2014, p. 56). E se la lieta brigata riesce a stabilire regole di convivenza che permettono il discorso pubblico e l'autogoverno, tuttavia tanto i personaggi delle novelle, quanto i loro narratori apprendono dalle narrazioni che è vano il tentativo di fissare regole giuridiche e morali, perché la realtà non cessa mai di trasformarsi.

L'introduzione costituente si collega così idealmente alla conclusione dell'Autore, dove Boccaccio riassume il senso della sua avventura: “Confesso nondimeno le cose di questo mondo non avere stabilità alcuna ma sempre essere in mutamento, e così potrebbe della mia lingua essere intervenuto” (*Dec.*, X, Conclusione, 27). La costituzione della lieta brigata ha permesso l'esercizio del novellare, da cui si è inteso che nessuna

²⁶ Emblematico questo passaggio della settimana novella della terza giornata: “Tedaldo [...] cominciò a riguardare [...] la cieca severità delle leggi e de' rettori, li quali assai volte, quasi solleciti investigatori delli errori, incrudelendo fanno il falso provare, e sé ministri dicono della giustizia e di Dio, dove sono della iniquità e del diavolo essecutori” (*Dec.*, III, 7, 16).

²⁷ Come afferma V., Branca (1992, p. XXVII): “l'atteggiamento critico verso i vari ceti dirigenti (politici, ecclesiastici, finanziari, intellettuali) [...] insiste e si spiega in toni accusatori e negativi verso i giudici e in generale verso il modo di amministrare la giustizia”.

costituzione può essere talmente rigida da prevedere una forma immutabile di tutte le faccende umane: tutto è soggetto a costante trasformazione, le istituzioni politiche come il linguaggio giuridico che le racconta, persino la peste; quindi l'onesta brigata è pronta per fare ritorno nella città e ricominciare la vita civile.

RIFERIMENTI

- AA.VV. *Fortuna e traduzioni del Decameron in Europa*. Atti del trentacinquesimo convegno sui problemi della traduzione letteraria e scientifica. Padova: Il Poligrafo, 2008.
- ALLASIA, C. (a cura di). *Il “Decameron” nella letteratura europea*. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2006.
- BARSELLA, S. Boccaccio, i tiranni e la ragione naturale. *Heliotropia*, v. 12-13, p. 131-163, 2015-2016. Disponibile in: <http://www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/heliotropia/12/barSELLA.pdf>.
- BATTAGLIA RICCI, L. Diritto e Letteratura, Il Caso Boccaccio. In: DE CAMILLI, D. (a cura di). *Studi di onomastica e letteratura: offerti a Bruno Porcelli*. Pisa-Roma: Gruppo Editoriale Internazionale, 2007.
- BATTAGLIA RICCI, L. *Scrivere un libro di novelle. Giovanni Boccaccio autore, lettore, editore*. Ravenna: Longo Angelo, 2013.
- BIONDI, M. *Boccaccio e Machiavelli: occasioni di lettura*. Fano: Helicon, 2014.
- BOCCACCIO, G. *Decameron* (a cura di Amedeo Quondam, Maurizio Fiorilla e Giancarlo Alfano), Milano: Rizzoli, 2017.
- BRANCA, V. Boccaccio protagonista nell'Europa letteraria e artistica fra tardo medioevo e rinascimento. *Cuadernos de Filología Italiana*, edición especial, p. 21-37, 2001. Disponibile in: <<http://revistas.ucm.es/index.php/CFIT/article/download/CFIT0101220021A/17446>>.
- BRANCA, V. Una Chiave di Lettura per il Decameron. In: BOCCACCIO, G. *Decameron*. Torino: Einaudi, 1992. p. VIII-XXXIX.
- CAPPELLETTI, C. “Sotto certa legge ristretti ragionato abbiamo”. Ethos e Nomos nel *Decameron*. *Atti dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo*, v. LXXVI-LXXVII, p. 435-459, 2004.
- CONETTI, M. Il collasso dell'ordine giuridico e il diritto naturale nel Decameron. *Heliotropia*, v. 12-13, p. 105-130, 2015-2016. Disponibile in: <http://www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/heliotropia/12/porta-casucci.pdf>.
- COVER, R. *Nomos e narrazione*. Trad. Marco Goldoni. Torino: Giappichelli, 2008.

COVER, R. Nomos e narração. *Anamorphosis – Revista Internacional de Direito e Literatura*, n. 2, v. 2, p. 187-268, 2016. Disponibile in: <<http://rdl.org.br/seer/index.php/anamps/article/view/299/pdf>>.

DOERING, P. C. Madonna Filippa chiamata in giudizio. Diritto naturale e diritto positivo nel Decameron. In: FERRACIN A.; VENIER M. (a cura di). *Giovanni Boccaccio: tradizione, interpretazione e fortuna. In ricordo di Ettore Branca*. Udine: Forum, 2014. p. 435-448.

DOTTI, U. *Storia degli Intellettuali d'Italia*. Roma: Editori Riuniti, 1997.

FIORILLA, M. Introduzione a G. Boccaccio. In: BOCCACCIO, G. *Decameron*. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011. p. XIII-LIX.

GROSSI, P. *L'Europa del diritto*. Roma-Bari: Laterza, 2007.

GROSSI, P. *L'Ordine Giuridico Medievale*. Roma-Bari: Laterza, 2011.

KANNOVSKI, B. Giovanni Boccaccio und die Juristerei. Rechtshistorische Aspekte des Dekameron. In: HERMANN, H.G.; GUTMANN, T. (Hgs.). *Von des Leges Barbarorum bis zum ius barbarum des Nationalsozialismus: Festschrift für Hermann Nehlsen zum 70. Geburtstag*. Wien-Köln-Weimar: Böhlau, 2008. p. 48-59.

KELSEN, H. *Lo Stato in Dante*. Roma: Mimesis, 2017.

LESSING, G. E. *Nathan il Saggio*. Milano: Garzanti, 2016.

MANNI, P. *La Lingua di Boccaccio*. Bologna: Il Mulino, 2016.

MASTROMINICO, G. *Diritto e Letteratura. Dissapori medievali e moderni*. Napoli: Editoriale Scientifica, 2017.

MAZZOTTA, G. *The Word at Play in Boccaccio's Decameron*. Princeton: Princeton University Press, 1986.

PENNA, M. *La Parabola dei Tre Anelli e la Tolleranza nel Medio Evo*. Torino: Gheroni, 1952.

SHERBERG, M. *The Governance of Friendship. Law and Gender in the Decameron*. Ohio: Ohio State University Press, 2011.

SLOTERDIJK, P. *Che cosa è successo nel XX secolo?* Torino: Bollati Boringhieri, 2017.

SURDICH, L. *Boccaccio*. Bologna: Il Mulino, 2008.

Lingua originale: Italiano

Ricevuto: 12 nov. 2017

Accettato: 19 dic. 2017